

## CONVENZIONE

per lo svolgimento delle attività di tirocinio del corso di studi di Scienze della formazione primaria LM-85 bis e dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nelle Istituzioni Scolastiche

Tra

la Libera Università "Maria Ss. Assunta" (LUMSA) (R.D. 1760 del 26/10/39 e successive modifiche) con sede in Roma, Via della Traspontina 21, C.A.P. 00193, C.F. 02635620582, rappresentata dal Rettore prof. Francesco Bonini, nato a Reggio Emilia, l'11/06/1957

e

l'Istituto Comprensivo Colleferro 1 sede in Colleferro (RM) Via Bruno Buozzi 43, C.A.P. 00034, C.F. 95036980589, rappresentata dal Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Romani nata Colleferro (RM), il 05/09/1953

## PREMESSE

- visto il D.M. del 10/09/2010 n. 249 recante disposizione per la «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*»;
- visto il D.M. del 30/09/2011 recante disposizioni relative a «*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*»;
- visto il D.M. del 8/11/2011 recante disposizioni per la «*Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*»;
- visto il D.M. del 30/11/2012 n. 93 recante disposizioni per la «*Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio*»;
- considerato che ai sensi dell'art. 6 comma 4 e della tabella 1 del D.M. del 10/09/2010 n. 249 per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia;
- preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 8/11/2012 i tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono

## CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### Art. 2

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, da parte degli studenti del corso di Laurea in Scienze della formazione primaria e dei corsi di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno presso l'Istituto Comprensivo Colleferro 1 (di seguito denominato Istituzione scolastica accogliente).

### Art. 3

Per ciascun tirocinante inserito nell'Istituzione scolastica accogliente viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore indicato dall'Università quale soggetto promotore e del tutore indicato dall'Istituzione scolastica accogliente;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture scolastiche presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

### Art. 4

L'Università garantisce ai propri studenti copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile durante lo svolgimento delle attività del tirocinio.

### Art. 5

In caso di infortunio occorso al tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica accogliente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) ed all'Università.

### Art. 6

In caso di danni ingiustamente cagionati dal tirocinante a terzi, da cui derivino morte, lesioni personali o danneggiamento di cose, in conseguenza di incidente verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituzione scolastica accogliente si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università.

### Art. 7

Le modalità e gli obiettivi formativi del tirocinio saranno concordati tra l'Università e l'Istituzione scolastica accogliente coerentemente con il piano degli studi dei corsi, con il P.O.F. e l'organizzazione dell'Istituzione scolastica accogliente.

### Art. 8

Durante lo svolgimento del tirocinio gli studenti sono tenuti a:

- a) realizzare le attività previste dal progetto formativo;
- b) rispettare le disposizioni di funzionamento dell'Istituzione scolastica accogliente;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi decreti attuativi;

- considerato che *per i corsi di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nelle Istituzioni Scolastiche*, ai sensi dell'allegato B del D.M. del 30/09/2011, si intende per tirocinio: la rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto"). Il totale delle ore di tirocinio e' pari a 300 ore, di cui 150 presso l'Istituzione scolastica accogliente e 150 ore di tirocinio indiretto di cui 25 ore di rielaborazione con il tutor dei tirocinanti. Le ore di tirocinio sono calcolate in 60'. Non e' previsto riconoscimento di crediti. Il Tirocinio diretto e' da espletarsi in non meno di 5 mesi ed è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica.

Le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche. Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. E' individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

- o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
- o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

Il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione anche da parte dei docenti dei tirocinanti presso le istituzioni scolastiche accoglienti; tali attività riguardano:

- o rielaborazione dell'esperienza professionale;
- o rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psicomotivazionale;
- visto il regolamento didattico della LUMSA emanato con Decreto Rettorale n. 1055 del 18/09/2012;
- visto il regolamento del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria della LUMSA, approvato dal Senato accademico nella seduta del 15/04/2014;
- considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. del 30/11/2012 n. 93 la validità della presente convenzione è subordinata all'inserimento dell'Istituzione scolastica accogliente nell'Elenco delle Scuole accreditate per lo svolgimento del tirocinio aggiornato dall'Ufficio scolastico regionale;
- considerato che ai sensi della Legge 196/97, art. 18, lettera d) il tirocinio ha natura formativa e non costituisce rapporto di lavoro.

- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante l'espletamento del tirocinio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

#### **Art. 9**

Ai sensi dell'art. 1 del D.M. 10/09/2010 n. 249 per lo svolgimento delle attività di tirocinio l'Università si avvale della collaborazione di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:

- a) tutor coordinatori;
- b) tutor dei tirocinanti, cui è attribuito il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici dell'Istituzione scolastica accogliente;
- c) tutor organizzatori per i corsi di laurea magistrale, cui è attribuito il compito di organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici (comma 4, lettera a).

#### **Art. 10**

L'Università consente al Dirigente Scolastico e ai docenti dell'Istituzione scolastica accogliente l'accesso al sistema bibliotecario di Ateneo per l'aggiornamento e lo studio.

#### **Art. 11**

L'Istituzione scolastica accogliente garantisce la piena attuazione del progetto di tirocinio e mette a disposizione quanto ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.

#### **Art. 12**

La presente convenzione ha la durata di tre anni scolastici ed è rinnovabile tacitamente. Per eventuale disdetta dovrà essere inviata all'Università o all'Istituzione scolastica accogliente una specifica comunicazione con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Roma, 02/02/2016

Il Rettore  
(prof. Francesco Bonini)



Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Antonella Romani)

